Studio Venturin

Compensazione credito Iva: le regole di utilizzo per il 2020

Dal 1° gennaio di ogni anno è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo all'anno precedente. Esistono tuttavia alcuni **limiti, legati all'ammontare del credito utilizzabile**, che richiedono alcuni accorgimenti da parte del contribuente.

Fino a 5 mila euro non ci sono limiti, e la **compensazione è libera**. Per compensare importi superiori a 5mila euro, occorre attendere il **10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, munita del visto di conformità**.

Si ricorda, inoltre, che in caso di presentazione del Mod. F24 con compensazione, è necessario utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'ammontare compensato.

Di seguito un pratico riassunto per compensare correttamente il credito IVA durante il 2020.

Compensazione: orizzontale e verticale

Prima di riepilogare i limiti alla compensazione del credito Iva è bene ricordare che quando si parla di limiti alla compensazione **ci si riferisce alla compensazione orizzontale**, perché quella verticale non è soggetta a limitazione. La compensazione, infatti, può essere:

• **verticale**: il credito viene utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (per esempio Iva con Iva). Questo tipo di compensazione **non è soggetta a limitazioni**;

• **orizzontale**: il credito viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte diverse dall'Iva. Questo tipo di compensazione è **soggetta, invece, a limitazioni**.

Ricordiamo poi che esiste un limite alla compensazione orizzontale, che è stato portato (dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013), a decorrere dal 2014, a 700.000 € in luogo del precedente 516.546,90

Fatta questa premessa vediamo ora le regole di compensazione del credito IVA, e in particolare quello del 2019, utilizzabile dal 2020.

Compensazione credito Iva 2019: regole di utilizzo per il 2020

La compensazione del credito Iva annuale **può essere effettuata**:

1. dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per **importi inferiori o uguali a 5.000 €** (per esempio: il credito IVA 2019, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2020);

2. dal **10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA**, munita di **visto di conformità, per importi superiori a 5.000 €**. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale, ed è stata di recente modificata con il D.l. 50/2017 (per esempio: il credito IVA 19 di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare

di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2020.

Considerando che il modello IVA 2020 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione -per importi superiori a 5.000 Euro-non potrà avvenire prima dell'11.02.2020.

Compensazione credito Iva 2019: sospensione nel Mod. F24

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui **l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio**. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (ancora non pubblicato) dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di questa norma.

Compensazione credito Iva 2019: come compilare il mod. F24

Per un corretto versamento tramite mod. F24, i titolari di partita Iva devono ricordare le seguenti regole, modificate di recente dal D.l. 50/2017:

• in caso di presentazione di un **mod. F24 con compensazione**, questo deve essere presentato **esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall'importo;

• in caso di presentazione di un **mod. F24 senza compensazione**, questo può essere presentato sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) sia da quelli messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (remote/home banking).

E' stata eliminata la disposizione secondo cui i titolari di partita Iva sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per i mod. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA di importo annuo superiore a € 5.000.